

**COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO
PROVINCIA DI BRINDISI**

**MODALITA' E CRITERI PER IL RILASCIO DEI
PATENTINI E PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI
EPIGEI**

Approvato con deliberazione C.C. nr.21 del 18.06.2004

MODALITA' E CRITERI PER IL RILASCIO DI PATENTINI E PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI

ART. 1 – FINALITA'

Il presente regolamento è adottato in applicazione della legge Regione Puglia n. 12 del 25.08.2003.

ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di San Michele Salentino in esecuzione dell'art. 3 della L.R. n. 12/2003 e della D.G.R. 30 marzo 2004, nr. 375 disciplina le modalità ed i criteri per il rilascio dei patentini e dei permessi di raccolta funghi epigei nel territorio comunale.

ART. 3 – MODALITA' DI RACCOLTA

1. In tutto il territorio del Comune di San Michele Salentino la raccolta avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/93 e secondo le disposizioni di cui all'art. 2 della L.R. 12/2003;
2. La raccolta è vietata nei casi previsti dall'art. 5 della L.R. 12/2003;

ART. 4 – TIPOLOGIE DI RACCOGLITORI

1. Si definiscono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono funghi per il proprio consumo;
2. Si definiscono raccoglitori professionali coloro che raccolgono i funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito;

ART.5 – PATENTINI E PERMESSI DI RACCOLTA

1.Per effettuare la raccolta di funghi epigei nel territorio comunale i ricercatori professionali dovranno possedere e poter esibire agli organi di controllo specifico patentino;

2.Per effettuare la raccolta di funghi epigei sul territorio comunale i ricercatori occasionali dovranno possedere e poter esibire agli organi di controllo specifico permesso di raccolta.

ART. 6 - PERMESSI SPECIALI

Ai soggetti residenti nel Comune di San Michele Salentino, per i quali la raccolta dei funghi costituisce integrazione al reddito, nonché ai soggetti di cui alla legge 352/93, articolo 2, comma 3, sono rilasciati permessi speciali per la raccolta dei funghi in quantità superiore ai tre chilogrammi, ma non superiore a 10 chilogrammi .

Le modalità di richiesta sono simili a quelle relative dei patentini di cui al successivo art.7.

ART. 7 – MODALITA' DI RILASCIO PATENTINI E PERMESSI DI RACCOLTA

1.Le domande volte all'ottenimento del patentino vanno presentate in carta semplice indirizzata al legale rappresentante del Comune Per la domanda del patentino occorre allegare:

- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- Nr. 1 fotografia formato tessera;
- Attestato di frequenza ad idoneo corso formativo della durata minima di dodici ore con superamento di prova finale, riconosciuto dalla Regione Puglia.
- Autocertificazione che attesti che la raccolta dei funghi è effettuata per integrare il reddito normalmente percepito;

A seguito di favorevole esame della predetta documentazione, l'Amministrazione invita il richiedente al versamento di Euro 51,65 e rilascia il patentino.

2. Le domande volte all'ottenimento del permesso di raccolta vanno presentate in carta semplice al rappresentante legale del Comune.

Per la domanda del permesso di raccolta occorre allegare:

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento;

A seguito di favorevole esame della domanda, l'Amministrazione invita il richiedente al versamento di Euro 5,16.

3. I patentini ed i permessi di raccolta sono personali e non cedibili ed abilitano alla raccolta dei funghi sul tutto il territorio comunale per il periodo di loro validità, fatto salvo il rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

ART. 8 – NUMERO DEI PATENTINI E DEI PERMESSI RILASCIABILI

I patentini sono rilasciati in numero illimitato;

I permessi di raccolta, in numero 100 annuali.

ART. 9 – VALIDITA' DEI PATENTINI E DEI PERMESSI DI RACCOLTA – DIRITTI PER IL RILASCIO – UTILIZZO DEI FONDI

1. Il patentino ha validità annuale (nei giorni consentiti) ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato all'inizio dell'anno solare.
2. I permessi di raccolta hanno validità una settimana (nei giorni consentiti) alla fine della quale non hanno più nessun valore legale.
3. Il permesso speciale è annuale : validità nei giorni consentiti per l'intero anno fino al 31 dicembre dell'anno del rilascio, costo Euro 103,29. Esso è rinnovato annualmente mediante richiesta di rinnovo e versamento della stessa somma prevista per il rilascio.
4. I fondi derivanti dal rilascio dei permessi e dei patentini sono destinati di norma ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema boschivo.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA

1. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. Essa è rilasciata esclusivamente agli esercenti l'attività commerciale che hanno ottenuto, da parte dei centri di controllo micologici delle aziende sanitarie locali, l'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, a seguito di specifico corso formativo della durata minima di 12 ore.

ART. 11 – REVOCA DEI PATENTINI E DEI PERMESSI

I patentini ed i permessi, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 della L.R. 12/2003 saranno revocati in caso di reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, di:

- A. Raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo consentito;
- B. Uso di attrezzi o di contenitori non conformi alla prescrizioni della L.R. 12/2003;
- C. Raccolta non consentita in zone interdette di cui all'art. 5 della L.R. 12/2003;

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.

2. Copia del presente regolamento è trasmessa, per conoscenza alla Regione, Provincia di Brindisi, Corpo Forestale dello Stato, organi di polizia locale.

ART. 13 – NORMA DI RINVIO

Al fine dell'applicazione del presente regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato, si applicano le norme della legge 23 agosto 1993, nr. 352 e del D.P.R. 14 luglio 1995, nr. 376 e della L.R. 25 agosto 2003, nr. 12.

